



Il collegio sindacale
VIGILANZA E REVISIONE
DEI CONFIDI

ADEMPIMENTI E SANZIONI



Il collegio sindacale
VIGILANZA E REVISIONE
DEI CONFIDI

ADEMPIMENTI E SANZIONI

I SINDACI E I REVISORI

1. La responsabilità civile
2. La responsabilità penale
3. I doveri
4. Le peculiarità dei controlli nelle cooperative
5. La revisione ministeriale delle cooperative
6. Le specificità dei Confidi



SINDACI – RESPONSABILITA' CIVILE

IL COLLEGIO SINDACALE
LA RESPONSABILITA' CIVILE



SINDACI – RESPONSABILITA' CIVILE

1. Professionalità e diligenza

**RESPONSABILITA'
DEI SINDACI**

***...per la violazione del contratto sociale
(inadempimento dei doveri inerenti la loro carica)***



1. Professionalità e diligenza

DOVERI

...cui adempiere con PROFESSIONALITA' e DILIGENZA



1. Professionalità e diligenza

DILIGENZA

...più rigorosa rispetto a quella dell'uomo medio e a quella chiesta agli amministratori

Obbligazione "di diligenza"



1. Professionalità e diligenza

RESPONSABILITA' PERSONALE

...per le proprie azioni, che consegue alla violazione dei doveri del proprio ufficio,...

Indipendentemente da un inadempimento degli amministratori



1. Professionalità e diligenza

RESPONSABILITA' PERSONALE

...non per l'inadempimento (atti o omissioni) degli amministratori,

Per non aver vigilato



1. Professionalità e diligenza



1. Professionalità e diligenza



Se l'atto di gestione **non poteva essere percepito nella sua pericolosità (diligenza)** attraverso le normali attività di vigilanza, non può comportare la responsabilità dei sindaci per il conseguente danno al patrimonio sociale.



1. Professionalità e diligenza

Il sindaco nell'espletamento delle sue funzioni dovrà adottare il **comportamento dell'avveduto controllore** ed assumere — dove manchino apposite norme (o regole statutarie) che impongono specifici comportamenti — le iniziative previste dalle norme di comportamento elaborate dalla Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili.



La "diligenza" richiesta dalla natura dell'attività è da valutare in rapporto:

- alle specifiche caratteristiche di quella esercitata dalla società
- e dell'oggetto sociale della medesima.

2. Responsabilità per atti degli **amministratori**

Alla chiamata in responsabilità degli amministratori, consegue **automaticamente** la **presunzione** di responsabilità dei sindaci, che, (di fatto con inversione dell'onere della prova), dovranno poi dimostrare l'inesistenza di ogni ipotesi di negligenza.



2. Responsabilità per atti degli amministratori

L'ATTO
DOVUTO...

...di fatto,
automatismo
nell'aggressione
del Collegio



- Atti conservativi
- Effetto paralizzante sull'attività professionale
- Danno di immagine



2. Responsabilità per atti degli amministratori

2.a – Danno risarcibile

Responsabilità
dei sindaci **non**
può essere
dichiarata...

...se chi agisce in giudizio non
fornisce la prova del danno
concretamente cagionato al
patrimonio sociale...

...in conseguenza della
condotta dell'organo
di controllo

Rapporto di causalità



2. Responsabilità per atti degli amministratori

2.a – Danno risarcibile

Il rapporto
eziologico deve
essere **provato**,
**non può essere
presunto**,

ma si ritiene che, in caso
di negligenze del collegio
nell'adempimento di
disposizioni di legge, tale
rapporto **sussista**

La responsabilità dei sindaci sussiste pertanto:

- sia nel caso di **violazione di specifici doveri**, come, ad esempio, quello di **intervento alle adunanze del consiglio d'amministrazione**,
- sia in ipotesi di **irregolare funzionamento dell'organo sul piano formale** (ad esempio, mancata riunione trimestrale del collegio) **e sostanziale** (ad esempio, controlli eseguiti senza la dovuta diligenza).



2. Responsabilità per atti degli amministratori

2.a – Danno risarcibile

RISPETTO DELLA
FORMA

= GARANZIA
DELLA
SOSTANZA

Documentazione...



2. Responsabilità per atti degli amministratori

2.a – Danno risarcibile

Quali responsabilità per il collegio quando la questione concerne problemi di valutazione degli amministratori?

Il collegio **non ha titolo** per censurare le scelte di merito degli amministratori, delle quali pertanto l'organo di controllo non è responsabile, salvo in caso in cui l'operato degli amministratori appaia **manifestamente**:

- **imprudente**
- o **contraria agli interessi della società**.



2. Responsabilità per atti degli amministratori

2.a – Danno risarcibile

Il collegio sindacale non ha poteri di veto sull'attività degli altri organi sociali

Eccetto la facoltà di impugnativa

- *delibere assembleari contrarie alla legge o all'atto costitutivo*
 - *deliberazioni del consiglio di amministrazione assunte in situazione di conflitto di interesse.*

Segnalazione



2. Responsabilità per atti degli amministratori

2.a – Danno risarcibile

occorre valutare

...sia in caso di **mala gestio** da parte degli amministratori,...

...sia per responsabilità derivanti
 - da atti contrari alla legge (o allo statuto)
 - o da omissioni colpose, danno.

se l'intervento del collegio avrebbe potuto essere sufficiente ad impedire il danno.



2. Responsabilità per atti degli amministratori

2.b – Azione di responsabilità

Responsabilità del Collegio sindacale è...

...verso la società, verso i creditori sociali verso i singoli soci verso i terzi

L'azione sociale di responsabilità è **promossa dall'assemblea, dai soci, dai creditori o dal curatore**



2. Responsabilità per atti degli amministratori
2.b – Azione di responsabilità

Per quanto riguarda la responsabilità dei sindaci la **prova** deve estendersi anche a dimostrare...

..che secondo quella che è la **comune esperienza**, se la vigilanza vi fosse stata, il danno non si sarebbe prodotto.



2. Responsabilità per atti degli amministratori
2.b – Azione di responsabilità

Il risarcimento è chiesto a amministratori e/o sindaci

(SOLO) quando le loro ragioni creditorie non possono essere soddisfatte in quanto la società non è in grado di adempiere

L'azione è quindi proponibile **soltanto** quando il patrimonio sociale risulta **insufficiente** al soddisfacimento integrale dei creditori.



2. Responsabilità per atti degli amministratori
2.b – Azione di responsabilità

In caso di fallimento / liquidazione coatta amministrativa

L'azione di responsabilità spetta al curatore / commissario liquidatore



3. Responsabilità solidale (amministratori e sindaci)

Può essere generalmente **difficile** fornire la prova...

...del **nesso causale** tra evento dannoso e intervento (o mancato intervento) dei sindaci



3. Responsabilità solidale

La responsabilità dei sindaci si fonda sull'inadempimento di mezzi, non di risultato

I sindaci **non** devono rispondere dell'insuccesso del loro controllo, se l'hanno eseguito con la dovuta tecnica e diligenza



3. Responsabilità solidale

Il collegio potrebbe essere indotto ad intervenire soltanto qualora gli apparisse evidente l'atto di *mala gestio*,...

...al di là di ogni ragionevole dubbio



3. Responsabilità solidale

La **responsabilità** dei sindaci va esclusa quando - *anche se le conseguenze pregiudizievoli avrebbero potuto essere minori con un diverso comportamento* - ...

..., il comportamento alternativo adottato sia stato **altrettanto opportuno**: non può essere determinata sulla base dei risultati, logicamente sconosciuti all'agente, ma sulla base delle condizioni di fatto presenti al momento in cui il comportamento stesso è stato assunto.



3. Responsabilità solidale

3.a. Solidarietà tra i membri del collegio sindacale.

Solidarietà'

Presidente = no aggravante delle responsabilità

-Tra i SINDACI (anche in caso di ripartizione interna dei compiti)

Salvo violazione "segretezza"

- Tra AMMINISTRATORI e SINDACI

Se violazione doveri



3. Responsabilità solidale

3.a. Solidarietà tra i membri del collegio sindacale.

Normalmente il danneggiato agisce contro l'organo amministrativo o un suo componente...

...che eserciterà poi l'azione di regresso nei confronti dei coautori del fatto pregiudizievole



3. Responsabilità solidale

3.a. Solidarietà tra i membri del collegio sindacale.

La misura in cui ciascun convenuto è chiamato a rispondere per la sua parte è determinata dalla **gravità del suo comportamento**

Occorre considerare le varie ripartizioni dei compiti assegnati ai singoli membri del collegio,

mentre **non dovrebbe costituire un aggravante la carica di presidente del collegio sindacale,**



IL REVISORE DEI CONTI *LA RESPONSABILITA' CIVILE*



4. Responsabilità civile dei **revisori**

la responsabilità del revisore deriva da un'obbligazione di mezzi e non di risultato

Ad assumere rilevanza nell'attività di revisione è la quantità di procedure applicate e le modalità di applicazione delle stesse.

Non costituisce indice di corretto comportamento la **rilevazione di errori o di anomalie** o di comportamenti scorretti da parte della società oggetto della revisione, né esonera da responsabilità l'eventuale evidenziazione di **numerosi** illeciti o scorrettezze.

Anche se uno solo dei fatti irregolari gravi sfugge alle maglie del controllo, permane la responsabilità se, applicando all'attività di controllo tutti i mezzi a disposizione e con la corretta estensione e intensità degli accertamenti ritenuti necessari, avrebbe potuto evidenziare e denunciare l'anomalia.



4. Responsabilità civile dei revisori




4. Responsabilità civile dei revisori



4. Responsabilità civile dei revisori



4. Responsabilità civile dei revisori





4. Responsabilità civile dei revisori 4.a. Compiti del revisore

L'attività di revisione comporta il **rilevato professionale**, che si accompagna al **bilancio certificato**,

....sulla corretta tenuta dei dati contabili della società

forma

e
l'accertamento della congruenza dei dati contabili coi fatti di gestione che esprimono.

sostanza



4. Responsabilità civile dei revisori 4.a. Compiti del revisore

L'attività del revisore non deve essere limitato ad un formale esame del dato contabile, ma deve estendersi ad altre evidenze e ad altri indici di comparazione,

...quali:

- ➔ -le **deliberazioni del consiglio di amministrazione**,
- ➔ -gli eventuali **rilevi dei sindaci**,
- ➔ -e la **documentazione** di supporto ricevuta dall'esterno per mezzo delle obbligatorie procedure di **circularizzazione**.



4. Responsabilità civile dei revisori 4.a. Compiti del revisore

Tener conto delle notizie economiche sull'andamento del settore di mercato in cui opera la società revisionata,...

...senza perdere di vista gli andamenti del **passato** più recente e le **proiezioni** formulate dall'organo amministrativo per il futuro



4. Responsabilità civile dei revisori 4.a. Compiti del revisore

Responsabilità diretta dell'ente (se non persona fisica) che certifica la contabilità della società....

...cui si affianca, in via eventuale e solidale, quella delle **persone fisiche** che hanno svolto l'attività di **controllo**



4. Responsabilità civile dei revisori

4.a. Compiti del revisore

Ai **doveri** di controllo e di indagine si accompagnano specifici **poteri** di acquisizione di documenti e di informazioni,

...nonché il dovere di svolgere accertamenti, ispezioni e controlli sulla società soggetta a revisione.



4. Responsabilità civile dei revisori

4.b. Diligenza del revisore

La **diligenza richiesta alla società di revisione**, la cui attività deve essere tesa alla miglior realizzazione possibile dell'incarico ricevuto, è sostanzialmente **professionale**.

E' richiesta una **professionalità particolare** ed una preparazione tecnica, **attestata**, tra l'altro, dalla necessità di essere iscritti nell'apposito **albo**, a seguito del superamento di un **esame**.



4. Responsabilità civile dei revisori

4.c. Fatti censurabili


Quando la società di revisione che, nell'esercizio della sua attività, viene a conoscenza di **fatti censurabili**, deve darne **comunicazione al collegio sindacale**.

Fatto censurabile
Per fatto censurabile soggetto a denuncia si intende un fatto irregolare o illecito compiuto da persone od organi della società.

La **mancata denuncia** al collegio sindacale e **l'eventuale rilascio della certificazione** espongono la società di revisione a **responsabilità risarcitoria** per i danni prodotti.



SINDACI E REVISORI





SINDACI E REVISORI

